



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 7 DEL 07-02-2025

Oggetto: Fondo garanzia debiti commerciali annualità 2025 - l'art. 1, comma 861 e.s. della Legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del DL n. 152/2021

L'anno **duemilaventicinque** addì **sette** del mese di **febbraio** alle ore **12:00** in modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
PANICONI Michele	Sindaco	P	
Bosi Marcello	Vice - Sindaco	P	
Zelli Rita	Assessore	P	

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale **Giuseppe Basile**

Il Presidente **Michele PANICONI** in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

E' dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art.49, comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000, n° 267 di seguito riportati.

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato *“accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali”*;
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del d.l. n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita *“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]”*.
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che *“entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, **anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio**, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

- c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;”*
- *l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano “se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”. Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano “le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*
- *L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, “le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”*

Dato atto che l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che *“Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.*

- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 799;

Rilevato pertanto che

- le spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette presenti oggi nel bilancio di previsione 2024 sono pari ad € 306.313,00;
- la percentuale di accantonamento è pari al 1 % delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette.
- alla luce delle informazioni esposte il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2025 è pari ad € 3.063,13;

in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 l'Ente ha accantonato nella funzione 20 la somma di € 10.000,00 al fine di poter far fronte, come espresso in nota integrativa, al dovuto accantonamento oggetto di deliberazione;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti,

DELIBERA

1. Di quantificare, per le motivazioni espresse in premessa ivi in toto richiamate, in € 3.063,13 l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2025;
2. Di dedicare la restante disponibilità presente sul capitolo interessato per far fronte ad eventuali adeguamenti degli altri accantonamenti previsti per legge, con successive variazioni di bilancio che si concretizzeranno nel corso dell'esercizio.

Con separata votazione

DELIBERA

1.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.'134-4comma-del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

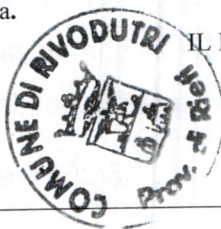
I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 31-01-2025

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Loredana Lodovici



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto



Il Presidente
Michele PANICONI



Il Segretario Comunale
Giuseppe Basile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

[X] E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale (www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 01.03.2025 e registrata alla posizione Albo n° 102 come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000

[X] E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data _____ Prot. n. _____ come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000

Rivodutri Li



Messo Pubblicatore
Antonella Conti

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

[X] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3, del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000)

[X] E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma IV° del D.Lgs.vo 267/2000).

[] E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Li

Messo Pubblicatore
Antonella Conti